Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.3/2019/32/CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0016821 P-4.37.2.3
del 04/11/2019
25475945

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
04 Nov 2019
Prot. n. 6349/C.U.

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Commissione politiche sociali
luigi.mazzuto@cert.regione.molise.it

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali
progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
- Legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, e successive modificazioni e integrazioni, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2019.

Si invia, in allegato, lo schema di decreto indicato in oggetto trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 31 ottobre 2019, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza Unificata.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

PEC

DOP CATIW1
31/10/19

Data: 31 ottobre 2019, 12:57:42

Da: Ufficio Legislativo <ufficiolegis@lavoro.gov.it>

A: statoregioni@mailbox.governo.it <statoregioni@mailbox.governo.it>

CC: legislativo@mef.gov.it <legislativo@mef.gov.it>
Cons. Francesca Quadri
(ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it) <ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it>

Legislativo Finanze <legislativo.finanze@mef.gov.it>
rgs.segreteria.igespes@mef.gov.it <rgs.segreteria.igespes@mef.gov.it>
Segreteria Gabinetto <segrgabinetto@lavoro.gov.it>
DG Inclusione <DGInclusione@lavoro.gov.it>

Oggetto: R: SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELE FINANZE, RECANTE IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNUALITA' 2019

Allegati: NOTA PROT. N. 10570.pdf (430.0 KB)
ALLEGATO ALLA NOTA PROT. N. 10570.pdf (4.1 MB)

Si invia nuovamente la nota con l'allegato scannerizzato correttamente.

Da: Ufficio Legislativo
Inviato: giovedì 31 ottobre 2019 11.54
A: 'statoregioni@mailbox.governo.it' <statoregioni@mailbox.governo.it>
Cc: legislativo@mef.gov.it; Cons. Francesca Quadri (ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it) <ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it>; 'Legislativo Finanze' <legislativo.finanze@mef.gov.it>; 'rgs.segreteria.igespes@mef.gov.it' <rgs.segreteria.igespes@mef.gov.it>; Segreteria Gabinetto <segrgabinetto@lavoro.gov.it>; DG Inclusione <DGInclusione@lavoro.gov.it>; Condemi Maria <MCondemi@lavoro.gov.it>
Oggetto: SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELE FINANZE, RECANTE IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNUALITA' 2019

Uscita Prot. n. 10570 del 31 ottobre 2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0016742 A-4.37.2.3
del 31/10/2019
25459617

Si invia la nota allegata.

Cordiali saluti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

+39 06 48161753

@ufficiolegis@lavoro.gov.it

Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Serial ID : ott-31-2019 16:34:06 28749826e4df462481d4f8e09d08abf1@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante *Legge di contabilità e finanza pubblica*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

VISTO l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, come modificato dall'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che in particolare:

- all'articolo 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;
- all'articolo 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;
- all'articolo 7, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo povertà; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che

costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

VISTO l'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* (legge di stabilità 2019)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

VISTO l'articolo 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che in particolare:

- al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- ai commi da 2 a 11, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;

- al comma 12, stabilisce in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei Comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;
- al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO l'articolo 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che in particolare:

- al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato articolo 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;
- al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;

CONSIDERATO che alla luce del citato articolo 1, comma 255, della legge 145/2018, le risorse residue del Fondo Povertà dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari rispettivamente a 347 milioni nel 2019, 587 milioni nel 2020 e 615 milioni a decorrere dal 2021;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete

elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

RITENUTO, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, di fornire indicazioni per l'attuazione del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano medesimo, nonché di dover stabilire il riparto delle risorse per l'annualità 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 – supplemento ordinario n. 63 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilità n. 9 "Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale" per l'annualità 2019 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

ACQUISITA in data .....l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
   a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
   b) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   c) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
   d) «Piano per i servizi di contrasto alla Povertà»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;
   e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
   f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
   g) «PON inclusione»: il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
   h) «Puc»: i Progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 15 del D.L 4/2019;
   i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata.

Articolo 2

(Piano per i servizi di contrasto alla Povertà)

1. È fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Povertà, ferme restando le seguenti modificazioni:
   a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;
   b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate "Le priorità: i punti per l'accesso al REI" e "I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo" sono soppresse;
   c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a).
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualità 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché la possibilità di integrazione di cui al comma 1, lettera c).
3. Laddove gli atti di programmazione regionali di cui al comma 2 non fossero riferiti al 2019, e in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie,

ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.

4. L'atto di programmazione di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità di cui all'Allegato A e contiene:
   a) il quadro di contesto;
   b) le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà;
   c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo;
   d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

Articolo 3

(*Risorse*)

1. Le finalità di cui alla tabella sotto riportata sono individuate esclusivamente per il biennio 2019-2020, con l'esclusione dell'annualità 2021, considerato che il Piano per i servizi di contrasto alla povertà attualmente in vigore, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018, si riferisce al triennio 2018-2020.
2. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà nel biennio 2019 -2020, sono pari a 347 milioni di euro nel 2019 e 587 milioni di euro nel 2020.
3. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalità di seguito indicate.

Finalità		**2019**	**2020**
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12	322	562
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017	20	20
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017	5	5

	Totale	**347**	**587**

Articolo 4

(Servizi per i Patti per l'inclusione sociale)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. Le somme di cui al presente articolo per l'annualità 2019 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:
   a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Rei o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 60%;
   b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è attribuito un peso del 40%;
3. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti indicatori:
   a) quota di nuclei beneficiari del Rei o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 60%;
   b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è attribuito un peso del 40%.
5. Le regioni possono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui al successivo comma 10, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di

rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 4, lettera a) non può pesare meno del quaranta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 4, lettera b), non meno del quaranta per cento.

6. Entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 4 e 5, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 6, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, con le finalità del Piano nazionale di cui all'articolo 2, comma 1.
8. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 – PaIS adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.
9. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'articolo 3 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.

10. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 del presente Decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 8, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonché secondo le modalità di cui al successivo avviso 1/2019-PalS.

Articolo 5

(Altri interventi e servizi)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), sono utilizzate per le finalità e nelle modalità di cui agli articolo 5 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tabella 1

Riparto risorse Fondo povertà – Art. 3, co. 3, lett. a) – Annualità 2019

Regioni	Quota regionale popolazione residente (%) (A)	Quota regionale beneficiari RDC/REI (%) (B)	Quota riparto risorse Fondo povertà (%) (C)=0,4*(A)+0,6*(B)	Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione (€)
Abruzzo	2,21	2,11	2,15	6.923.000,00
Basilicata	0,95	1,09	1,03	3.316.600,00
Calabria	3,28	7,28	5,68	18.289.600,00
Campania	9,79	20,35	16,13	51.938.600,00
Emilia-Romagna	7,52	3,07	4,85	15.617.000,00
Friuli-Venezia Giulia	2,05	0,96	1,40	4.508.000,00
Lazio	9,92	8,47	9,05	29.141.000,00
Liguria	2,61	1,82	2,14	6.890.800,00
Lombardia	16,97	7,08	11,04	35.548.800,00
Marche	2,57	1,37	1,85	5.957.000,00
Molise	0,52	0,63	0,59	1.899.800,00
Piemonte	7,35	5,20	6,06	19.513.200,00
Puglia	6,80	9,24	8,26	26.597.200,00
Sardegna	2,77	4,64	3,89	12.525.800,00
Sicilia	8,43	19,72	15,20	48.944.000,00
Toscana	6,29	3,41	4,56	14.683.200,00
Umbria	1,49	0,97	1,18	3.799.600,00
Valle D'Aosta	0,21	0,10	0,14	450.800,00
Veneto	8,27	2,49	4,80	15.456.000,00
Totale complessivo	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**322.000.000,00**

Allegato A

ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2019-2020

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto

Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalità di cui all'articolo 3, comma 3, *lettere a) e b)*, in particolare:

1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla povertà (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora).
- Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatoria, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualità.
- L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni "*nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà*". Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione

- Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalità di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017).
- Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi.
- Indicare le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.

2. Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà

2.1 Coordinamento dei servizi territoriali

Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:

- Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017);
- Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017);
- Indicazione delle specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro);

2.2 Terzo settore

- Modalità di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla povertà;

3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE

- Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo povertà, le risorse regionali e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalità. Indicare, in particolare, se alle finalità del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse

4. Gli interventi e i servizi programmati

4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

Con riferimento alla finalità del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente decreto, il piano, come modificato per gli effetti della introduzione del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede le seguenti priorità e obiettivi:

- *Servizio sociale professionale*. Costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione.

  Obiettivo: Il Piano stabilisce come prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:
  - Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti: almeno il 60% delle risorse
  - Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti: almeno il 40% delle risorse
  - Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: almeno il 20% delle risorse
  - Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: requisito soddisfatto

  L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi.

  Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori.

- *Sostegni nel progetto personalizzato*. Il Fondo Povertà, interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente:
  - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
  - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
  - assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
  - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
  - servizio di mediazione culturale;

- servizio di pronto intervento sociale.

Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

- *Servizi per l'accesso:* fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;
- *Sistemi informativi.* Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 3, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza.
- *Progetti utili alla collettività (PUC).* Finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo povertà derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.

4.2 *Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora*

Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del presente decreto, finalità e modalità sono definite dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

- *Interventi e servizi.* Sono finanziabili interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

  Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le città metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facoltà. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della quota servizi del Fondo povertà derivanti dal Piano.

- *Selezione degli ambiti.* Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. Indicare se ci si avvale della deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.

Allegato B

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data provvedimento

2. Riparto delle risorse annualità 2019: quote attribuite agli ambiti territoriali	
Denominazione ambito territoriale	Importo Fondo Povertà 2019

3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati		
Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo
	Totale	